euro 18,00

ISBN 979-12-235-0213-6
9 791223 502136

CLIMATE CHANGE, HUMAN RIGHTS AND INTERNATIONAL MIGRATION
CAMBIAMENTO CLIMATICO, DIRITTI UMANI E MIGRAZIONI INTERNAZIONALI

Ricerche giuridiche
Collana diretta da A. Celotto, F. Liguori, L. Zoppoli

CLIMATE CHANGE, HUMAN RIGHTS AND INTERNATIONAL MIGRATION

CAMBIAMENTO CLIMATICO, DIRITTI UMANI E MIGRAZIONI INTERNAZIONALI

Editors/Curatori:

Fabio Amato, Viola Carofalo, Adele Del Guercio, Anna Fazzini, Valentina Grado, Emma Imparato, Anna Liguori

Editoriale Scientifica

LUCA SALTALAMACCHIA*

IL CONTENZIOSO STRATEGICO CLIMATICO: L'ESPERIENZA DEL "GIUDIZIO UNIVERSALE"

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. I contenziosi climatici e la loro natura di contenziosi strategici. – 3. Il "*Giudizio Universale*". – 4. La sentenza della Corte di Strasburgo nel caso "*KlimaSeniorinnen contro Svizzera*": l'applicazione del principio della separazione dei poteri. – 5. La sentenza della Corte di Strasburgo nel caso "*KlimaSeniorinnen contro Svizzera*": gli obblighi positivi a carico degli Stati in materia climatica. – 6. Considerazioni conclusive.

1. *Introduzione*

Il "*Giudizio Universale*" è il primo contenzioso climatico lanciato in Italia. È stato promosso da 203 attori (tra cui 24 associazioni) contro lo Stato italiano; il primo grado si è celebrato dinanzi al Tribunale di Roma. Attualmente, il giudizio pende dinanzi alla Corte di Appello.

In sintesi, gli attori, rilevato che lo Stato non sta fornendo un contributo efficace alla lotta al cambiamento climatico, hanno fondamentalmente chiesto al Tribunale di Roma di:

1) accertare la responsabilità dello stato italiano per aver contribuito a creare una situazione di minaccia al godimento dei diritti fondamentali travolti dal cambiamento climatico;

2) condannare lo stato a tagliare le emissioni entro il 2030 di una percentuale che renderebbe lo sforzo dello Stato in linea con l'Accordo di Parigi.

Questo giudizio rientra senza dubbio nell'alveo dei contenziosi strategici, ovvero di quei giudizi che, per la particolare importanza delle questioni trattate, perseguono anche finalità "extra-giudiziarie" (di regola, legate al lancio di campagne di sensibilizzazione su tematiche

* Avvocato civilista del Foro di Napoli.

particolarmente importanti) e di pungolo per l'attività della Pubblica Amministrazione.

Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata a fine febbraio 2024[1], ha dichiarato inammissibile la domanda per difetto assoluto di giurisdizione, ritenendo che l'applicazione del principio della separazione dei poteri impedirebbe a qualunque Giudice italiano di pronunciarsi sulle domande formulate dagli attori.

Nei primi giorni del mese di aprile 2024, la Corte europea per i Diritti dell'Uomo ha pronunciato le sue prime sentenze (ne erano tre) relative a "casi climatici". In particolare, le sentenze emesse relativamente al caso "*Duarte*"[2] e soprattutto al caso "*KlimaSeniorinnen*"[3] esprimono un approccio al contenzioso climatico completamente differente rispetto a quello adottato dal Tribunale di Roma nel "*Giudizio Universale*", soprattutto in merito alle tematiche del principio della separazione dei poteri ed agli obblighi positivi cedenti a carico degli Stati in materia climatica.

Questo contributo mira a fornire uno spunto di riflessione sui principali punti di contatto – anche se sarebbe più corretto dire "scontatto" – tra la sentenza italiana e la sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso "*KlimaSeniorinnen*".

2. *I contenziosi climatici e la loro natura di contenziosi strategici*

Sono oltre tremila i giudizi ed i procedimenti aventi natura quasi-giudiziaria che hanno per protagonista il cambiamento climatico, ed il loro numero è in rapido aumento[4].

[1] Il testo integrale della sentenza è disponibile qui:
https://drive.google.com/file/d/1mznv0kgvKAMJOrqcYs_ORaghAYROfXKn/view.

[2] Il testo integrale della sentenza è disponibile qui:
https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-casedocuments/2024/20240409_3937120_decision-1.pdf .

[3] Il testo integrale della sentenza è disponibile qui:
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22sort%22:[%22kpdate%20Descending%22],%22itemid%22:[%22001-233206%22]}.

[4] Per avere dati aggiornati, si consulti il Climate Change Litigation Database del

La ragione posta alla base dell'alto numero di contenziosi climatici risiede nelle contraddizioni esistenti tra il consenso scientifico (ed anche politico) sulla gravità degli impatti del cambiamento climatico da un lato, e la scarsa efficacia delle misure di contrasto al riscaldamento globale realizzate dagli Stati o degli impegni di decarbonizzazione pianificati dalle imprese dall'altro.

La stragrande maggioranza degli Stati concorda nel considerare l'incremento delle temperature come un problema grave – addirittura arrivando a riconoscere, con la Decisione 1/21[5] adottata durante la COP di Parigi nel 2015, che "*il cambiamento climatico rappresenta una minaccia urgente e potenzialmente irreversibile per le società umane e il pianeta* e richiede quindi la più ampia cooperazione possibile da parte di tutti i Paesi e la loro partecipazione a una risposta internazionale efficace e appropriata, al fine di accelerare la riduzione delle emissioni globali di gas a effetto serra"[6] – ma la risposta a tale problematica è assolutamente inefficace, come dimostra il fatto che la concentrazione di gas serra in atmosfera è in continuo aumento[7].

L'IPCC[8] – nel suo ultimo rapporto (*Assessment Report n. 6*), finito di pubblicare nel marzo del 2023[9] – ha ammesso che sarà difficile che l'aumento della temperatura globale venga contenuta entro +1,5°C o addirittura entro +2°C per fine secolo, e che *le politiche climatiche at-*

Sabin Center for Climate Change Law disponibile all'indirizzo https://climatecasechart.com/ oppure il sito del Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment della London School of Economics and Political Science, disponibile all'indirizzo https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/.

[5] https://unfccc.int/files/home/application/pdf/decision1cp21.pdf .

[6] Vedasi l'inizio del Preambolo: "Recognizing that climate change represents an urgent and potentially irreversible threat to human societies and the planet and thus requires the widest possible cooperation by all countries, and their participation in an effective and appropriate international response, with a view to accelerating the reduction of global greenhouse gas emissions" .

[7] In relazione ai dati sulla concentrazione del metano in atmosfera, vedasi: https://climate.nasa.gov/vital-signs/methane/?intent=121.

In relazione ai dati sull'anidride carbonica, vedasi https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/?intent=121 .

[8] Sulla natura e il ruolo di tale organismo, si veda qui: https://ipccitalia.cmcc.it/

[9] https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/ .

tualmente implementate dagli stati porteranno la temperatura media della Terra ad aumentare di +3,2°C entro l'anno 2100.

Che la situazione sia estremamente grave lo si evince anche dal documento finale della COP 28 tenutasi nel 2023 a Dubai, denominato "*Decision-/CMA.5 Outcome of the first global stocktake*"[10], nel quale viene fatta una valutazione degli sforzi sino a quel momento fatti dalla comunità degli Stati, concludendo con un giudizio chiaramente negativo, visto che viene dato atto che non si è ancora sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di contenimento delle temperature globali previsto dall'Accordo di Parigi[11].

Nella decisione, inoltre, la COP "esprime preoccupazione per il fatto che il budget di carbonio compatibile con il raggiungimento dell'obiettivo di temperatura dell'Accordo di Parigi è ormai esiguo e si sta rapidamente esaurendo e riconosce che le emissioni nette cumulative storiche di anidride carbonica rappresentano già circa i quattro quinti del budget totale di carbonio per una probabilità del 50% di limitare il riscaldamento globale a +1,5°C"[12], il che significa che nel 2023 era stato già consumato l'80% delle emissioni di gas serra consentite per avere il 50% di possibilità – quindi, non la certezza assoluta, ma solo il 50%! – di contenere l'aumento delle temperature entro +1,5°C.

Per cercare di centrare questo obiettivo, in seno alla COP gli Stati hanno previsto di "abbandonare i combustibili fossili nei sistemi energetici, in modo giusto, ordinato ed equo, accelerando l'azione in questo decennio critico, in modo da raggiungere lo zero netto entro il 2050 in linea con la scienza"[13].

[10] https://unfccc.int/documents/636608.

[11] "Despite overall progress on mitigation, adaptation and means of implementation and support, Parties are not yet collectively on track towards achieving the purpose of the Paris Agreement and its long-term goals" (punto 2).

[12] "Expresses concern that the carbon budget consistent with achieving the Paris Agreement temperature goal is now small and being rapidly depleted and acknowledges that historical cumulative net carbon dioxide emissions already account for about four fifths of the total carbon budget for a 50 per cent probability of limiting global warming to 1.5°C" (punto 25).

[13] "Transitioning away from fossil fuels in energy systems, in a just, orderly and equitable manner, accelerating action in this critical decade, so as to achieve net zero

È la prima volta che nell'ambito di una COP viene espressa la necessità di abbandonare l'uso dei combustibili fossili. Sotto questo punto di vista, si tratta di una novità assoluta, che – se fosse stata letta ed applicata in buona fede[14] – avrebbe dovuto guidare gli Stati verso scelte di politica climatica più efficaci, volte a ridurre in maniera significativa l'incremento di concentrazione di gas serra. Ma non è stato così[15].

Da questa frattura, tra le dichiarazioni che esprimono preoccupazione ed allarme e l'inadeguatezza delle misure in concreto adottare, nasce lo spazio per il contenzioso climatico. Si dovrebbero tagliare le emissioni, ma le emissioni non calano.

Siccome, come noto, gli Stati non producono emissioni – anche se sono responsabili dei livelli emissivi prodotti all'interno del loro territorio – negli anni recenti sono partiti diversi contenziosi sia contro gli Stati, sia contro le aziende (principalmente quelle che operano nel settore dei combustibili fossili), le quali costituiscono il soggetto produttivo delle maggiori emissioni di gas ad effetto serra (di natura antropogenica).

Le richieste avanzate nell'ambito del contenzioso climatico – sia contro soggetti pubblici, sia contro le imprese – sono molteplici[16], così come molteplici sono gli organismi (non solo i Tribunali) dinanzi ai quali vengono lanciati i contenziosi climatici, nell'ambito dei quali – riportando una celebre definizione fornita dall'UNEP – vi rientrano: "le cause che sollevano questioni rilevanti di diritto o di fatto relative alla mitigazione, all'adattamento o alla scienza dei cambiamenti climatici. Tali cause sono lanciate dinanzi a una serie di organi amministrativi, giudiziari e di altro tipo"[17].

by 2050in keeping with the science" (punto 28-d).

[14] Vedasi M. CARDUCCI, *Le novità della COP28 tra uso delle parole e Costituzione*, in "laCostituzione.info", 2023, https://www.lacostituzione.info/index.php/2023/12/17/le-novita-della-cop28-tra-uso-delle-parole-e-costituzione/.

[15] https://www.rinnovabili.it/clima-e-ambiente/cambiamenti-climatici/aumento-concentrazione-co2-in-atmosfera-incompatibile-15c/ .

[16] LUCA SALTALAMACCHIA, *Il contenzioso climatico strategico ed il principio della separazione dei poteri*, in "Questione giustizia", 12 novembre 2024, https://www.questionegiustizia.it/articolo/contenzioso-climatico-strategico .

[17] https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34818/GCLR.pdf?sequence=1&isAllowed=y .

I contenziosi climatici sono stati lanciati anche in Italia[18].

Senza dubbio, questi contenziosi rientrano nel novero del contenzioso strategico, il quale "è presente ovunque, ma non è definito da nessuna parte. Il concetto è utilizzato in tutto il mondo, da professionisti, attivisti e studiosi. Tuttavia, non compare nei dizionari giuridici (anche se esistono numerosi concetti contemporanei correlati) e non esiste ancora una definizione concordata dagli studiosi"[19].

La caratteristica principale del contenzioso strategico è quella di riguardare casi in cui sono coinvolti i diritti fondamentali di uno o più soggetti che vengono lanciati (principalmente dinanzi all'autorità giudiziaria, ma vi sono anche diversi casi strategici che sono stati attivati mediante procedure quasi-giudiziarie) anche con l'obiettivo di stimolare un dibattito e di sensibilizzare l'opinione pubblica su tematiche di particolare importanza, che riguardano anche la collettività[20].

Per la delicatezza e l'importanza delle questioni in gioco, è evidente che il contenzioso climatico rientri in tale categoria[21]. Il contenzioso strategico mira, difatti, a raggiungere anche effetti che al di là dell'esito processuale e che possiamo definire "extra-giuridici", effetti che si ottengono a prescindere dall'esito finale del contenzioso.

Con il contenzioso strategico, lo strumento processuale diventa dunque una sorta di mezzo con cui la società civile esprime la sua preoccupazione in relazione a determinate problematiche sensibili (come la risposta all'emergenza climatica), esortando così il potere politico ad affrontare le stesse o a riflettere sul modo in cui esse sono state affrontate. Le tematiche sensibili, quelle che la società civile ritiene debbano essere affrontate in un certo modo dal potere politico, ri-

[18] Vedasi https://www.contenziosoclimaticoitaliano.it/i-casi/ e (in particolare per i casi presentati dinanzi al Punto di Contatto Nazionale per le Linee Guida OCSE) https://climatecasechart.com/non-us-jurisdiction/italy-national-contact-point/.

[19] M. RAMSDEN, K. GLEDHILL, *Defining Strategic Litigation*, in "Civil Justice Quarterly", 2019.

[20] Si veda anche: S. BUCKEL, M. PICHL, C.A. VESTENA, *Legal Struggles: A Social Theory Perspective on Strategic Litigation and Legal Mobilisation*, in "Social & Legal Studies", pp. 21-41; A. PISANÒ, *Elementi per una definizione dei contenziosi climatici «propriamente» strategici, movendo dal Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review*, in "Politica del diritto", n. 1/2024.

[21] LUCA SALTALAMACCHIA, op. cit.

guardano quindi contemporaneamente singoli individui (i protagonisti del contenzioso, che reclamano il rispetto dei propri diritti asseritamente minacciati o compromessi) ma anche categorie più ampie, sino a ricomprendere l'intera collettività.

Il cambiamento climatico ne è un esempio paradigmatico: l'emergenza climatica minaccia i diritti fondamentali degli individui (praticamente, chiunque), ma per poterla affrontare è necessario adottare delle scelte che hanno delle ricadute sull'intero sistema-paese. E qui va evidenziata la caratteristica "critica" del contenzioso strategico in generale (non solo di quello climatico). Proprio la sua finalità, difatti, costituisce anche il suo principale *vulnus*, perché necessariamente esso impatta con il principio della separazione dei poteri.

Ridotta all'essenziale, la criticità è collegata ai limiti dentro cui il potere giudiziario, attivato con il contenzioso strategico, può assumere decisioni quando le stesse riguardano sia la tutela dei diritti invocati dai ricorrenti, sia questioni relative al sistema-paese o in generale alla collettività, per loro natura devolute alla sfera di intervento del potere politico. È un tema che – anche nella declinazione specifica del contenzioso climatico – ha interessato parecchio la dottrina internazionale[22] e italiana[23].

[22] U. DI FABIO, *Verfassung und Klimahaftung,* München, Beck, 2023; J. PEEL e H.M. OSOFSKY, *Litigation as a Climate Regulatory Tool*, in C. VOIGT (ed), *International Judicial Practice on the Environment: Questions of Legitimacy*, Cambridge University Press, 2019, p. 311 ss.

[23] E. GUARNA ASSANTI, *Il ruolo innovativo del contenzioso climatico tra legittimazione ad agire e separazione dei poteri dello Stato. Riflessioni a partire dal caso Urgenda*, in "Federalismi.it"; S. CAPASA, *La separazione dei poteri non costituisce un "protocollo di eslusione" della giustiziabilità della Carta di Nizza-Strasburgo*, disponibile all'indirizzo: https://www.contenziosoclimaticoitaliano.it/commenti-alle-decisioni/; G. TROPEA, *Il cigno verde e la separazione dei poteri*, in "Giustizia insieme", 18 aprile 2024; G. GHINELLI, *Le condizioni dell'azione nel contenzioso climatico: c'è un giudice per il clima?*", in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", n. 4/2021, p. 1273 ss.; L. LA VERDE, *«Giudizio Universale»: la prima causa italiana in materia di cambiamento climatico tra principio della separazione dei poteri e di effettività della tutela*, in "Responsabilità Civile e Previdenza", n. 4/2024, p. 1276 ss.; F. CERULLI, *A Sud e altri c. Italia: brevi considerazioni sul primo contenzioso climatico in Italia*", in "Osservatoriosullefonti.it", n. 3/2024, p. 335 ss.; R. MAZZA, *Alcune riflessioni sul contenzioso climatico a partire dal Giudizio Universale e dal caso KlimaSeniorinnen. Quale dimensione*

Il potere giudiziario – procedendo con una semplificazione – applica il diritto ad un determinato fatto, risolvendo un conflitto portato alla sua attenzione da uno o più ricorrenti; gli effetti della sua decisione, normalmente, valgono e si riverberano solo tra le parti processuali. Attraverso il contenzioso strategico, a causa della particolare importanza delle tematiche sottoposte all'attenzione dell'autorità giudiziaria, le decisioni adottate possono avere (e di regola hanno) anche ripercussioni su altri soggetti, o su altre sfere sociali o addirittura sull'intera collettività, finendo con l'interferire con l'ambito che il potere politico riserva alla sua discrezionale competenza.

La contraddizione sopra evidenziata può però essere letta anche all'inverso: se è vero che il principio della separazione dei poteri richiede la verifica dei limiti alla sfera di intervento del potere giudiziario quando in gioco ci sono da un lato i diritti fondamentali, dall'altro più ampie questioni che riguardano il sistema-paese, è altrettanto vero che il medesimo principio richiede anche la verifica simmetrica ed opposta: ovvero, la verifica dei limiti entro cui il potere politico può adottare decisioni che riguardano la collettività o l'intero sistema-paese, ma che hanno anche gravi ripercussioni sui diritti fondamentali di alcuni (o di tutti) gli individui.

Esiste una zona grigia tra la sfera di influenza del potere giudiziario e le prerogative di esclusiva del decisore politico, dove può essere assai difficile nella pratica individuare un confine chiaro e delimitato. Questa zona grigia diventa spesso il luogo di scontro non solo tra potere politico e potere giudiziario, ma anche tra diverse visioni del diritto, o

assume il principio di separazione dei poteri?, in "Diritti comparati", 21 gennaio 2025; L. BUTTI, *Chi decide sulle politiche climatiche? contenzioso climatico, separazione dei poteri e "Rule of Law"*, in "RGA online", 1 aprile 2024; R. CECCHI, *Il Giudizio (o Silenzio?) Universale: una sentenza che non farà la storia*, in "Diritti comparati", 15 maggio 2024; R. TISCINI, *Contenzioso climatico e processo civile. Considerazioni a margine di alcune recenti pronunce*, in "Iudicium.it", 3 dicembre 2024; M. D'AURIA, *Responsabilità civile dello Stato: la separazione dei poteri è un lusso che possiamo ancora permetterci?*, in "Giurisprudenza Italiana", n. 11/2024, p. 2322 ss.; P. FEMIA, *Responsabilità civile e climate change litigation*, in *Enciclopedia del Diritto*, Estratto da *I tematici*, Milano Giuffré, 2024, p. 847-879.

– meglio – della finalità del diritto, ed in particolare della responsabilità civile[24].

3. *Il "Giudizio Universale"*

"Giudizio Universale" è il nome della campagna che ha accompagnato il primo contenzioso climatico lanciato in Italia: una causa proposta dinanzi al Tribunale civile di Roma contro lo stato italiano[25]. I 203 attori (tra cui 24 associazioni e 179 individui) hanno basato le loro richieste sulla non contestata – né dallo Stato, né dal Tribunale di Roma – emergenza climatica, intesa come situazione di minaccia esistenziale irreversibile che riguarda alcuni diritti umani fondamentali. Tale minaccia può essere interrotta secondo la comunità scientifica, ed anche secondo la comunità degli Stati, solo dando piena ed efficace applicazione all'Accordo di Parigi, il quale all'art. 2 individua l'obiettivo di contenimento dell'aumento delle temperature globali ("ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguendo l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C") e stabilisce i principi (quelli dell'equità, delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità) che devono guidare le politiche climatiche degli Stati volte a realizzarlo[26].

La comunità degli Stati, nelle decisioni adottate in occasione delle successive COP, ha poi abbandonato la prima soglia ("*ben al di sotto*

[24] P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, IV. *Attività e responsabilità*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2020, 305 ss.; ID., *Le funzioni della responsabilità civile*, in "Rass. dir. civ.", 2011, p. 115 ss.; M. GRONDONA, *La responsabilità civile tra libertà individuale e responsabilità sociale. Contributo al dibattito sui risarcimenti punitivi*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2017, p. 16 ss.; ID., *La responsabilità civile tra "sovversivismo" e "reazione"?*, in "Danno resp.", 2023, p. 557 ss.; P. FEMIA, op cit..

[25] Per ulteriori informazioni e per scaricare la documentazione relativa al giudizio, si consultino https://www.giustiziaclimatica.it/giudizio-universale/, https://asud.net/campagna/giudizio-universale/ , https://www.contenziosoclimaticoitaliano.it/i-casi/ .

[26] https://unfccc.int/files/home/application/pdf/decision1cp21.pdf .

di 2 °C"), chiarendo che il target da perseguire è quello del contenimento dell'aumento delle temperature entro 1,5 °C[27].

Orbene, gli attori hanno evidenziato, mediante il deposito di copiosa documentazione, il macroscopico disallineamento delle politiche climatiche italiane rispetto al suddetto target stabilito dall'Accordo di Parigi, e su tale premessa hanno formulato al Tribunale di Roma una serie di domande volte ad ottenere l'accertamento della responsabilità dello Stato italiano per aver contribuito a creare una situazione di minaccia al godimento dei diritti fondamentali travolti dal cambiamento climatico, nonché la sua condanna a ridurre le emissioni entro il 2030 di una percentuale in linea con il target fissato dall'Accordo di Parigi. Peraltro, l'individuazione di tale percentuale è stata demandata all'autorevole istituto di ricerca "*Climate Analytics*"[28], che ha prodotto due report specifici sulla compatibilità del piano di riduzione delle emissioni approvato dal governo italiano con il target fissato dall'Accordo di Parigi, pervenendo alla drastica conclusione che le attuali politiche climatiche sono del tutto fuori rotta rispetto ad esso.

Gli attori hanno altresì evidenziato che l'Italia non ha mai calcolato il suo "carbon budget" (vedasi *infra*), né ha mai spiegato come è pervenuto ad identificare i livelli di riduzione delle emissioni posti alla base della propria politica climatica.

Per quel che qui interessa, si rileva che il giudizio – come detto – è stato deciso dalla II Sezione civile del Tribunale di Roma con sentenza n. 3552 del 26 febbraio 2024[29], che ha sollevato – come era prevedibile – un enorme dibattito[30], in particolare sull'utilizzo del principio della separazione dei poteri e sull'esistenza di precisi obblighi climatici in capo allo Stato, dibattito stimolato – come per uno scherzo del fato – dalla circostanza che poche settimane dopo la sua pubblicazione, la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo ha pubblicato tre sentenze su

[27] Vedasi sul punto: LUCA SALTALAMACCHIA, *Un bilancio della COP 28*, in "Questione giustizia", 19 gennaio 2024,

https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-bilancio-della-cop-28 .

[28] https://climateanalytics.org/ .

[29] Il testo della pronuncia è disponibile su https://asud.net/ultima/giudizio-universale-sentenza/.

[30] Per consultare gli articoli, i commenti e le note alla sentenza pubblicati, si consulti https://www.contenziosoclimaticoitaliano.it/commenti-alle-decisioni/ .

altrettanti casi climatici, affrontando – in particolare nel caso "Klima-Seniorinnen vs Svizzera" – le stesse tematiche poste all'attenzione del Giudice italiano (inclusa la separazione dei poteri), decidendo la controversia in modo opposto.

Il Tribunale di Roma, nella sentenza sopra citata, accogliendo l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato, ha deciso la causa dichiarando "*inammissibili le domande proposte dagli attori per difetto assoluto di giurisdizione del Tribunale adito*", compensando le spese di lite.

L'argomento centrale utilizzato dal Giudice è il seguente: "*le decisioni relative alle modalità e ai tempi di gestione del fenomeno del cambiamento climatico antropogenico – che comportano valutazioni discrezionali di ordine socio-economico e in termini di costi-benefici nei più vari settori della vita della collettività umana – rientrano nella sfera di attribuzione degli organi politici e non sono sanzionabili nell'odierno giudizio.* Con l'azione civile proposta gli attori chiedono nella sostanza al Tribunale di annullare i provvedimenti anche normativi di carattere primario e secondario (come illustrati dalla Difesa erariale nelle pp. 11 e ss. della comparsa di costituzione ed evincibili dalla documentazione depositata in data 15.03.2022), che costituiscono attuazione delle scelte politiche del legislatore e del governo per il raggiungimento degli obiettivi assunti a livello internazionale ed europeo (nel breve e lungo periodo) in violazione di un principio cardine dell'ordinamento rappresentato dal principio di separazione dei poteri".

Tale argomento si basa su una ricostruzione manipolata delle domande formulate dagli attori, le quali non miravano affatto ad "*annullare i provvedimenti anche normativi di carattere primario e secondario*", provvedimenti che non vengono identificati in sentenza e che peraltro – almeno per quanto riguarda le norme primarie – non esistevano (tutt'ora non esistono). L'orizzonte della tutela di diritti fondamentali, minacciati e compromessi dall'emergenza climatica, sparisce completamente nella sentenza. Come corollario di questa ricostruzione, il Tribunale finisce con attribuire al "potere politico" una sorta di prerogativa decisoria insindacabile, indiscutibile, arbitraria e – quindi – anche non generatrice di alcuna responsabilità.

Il che – in piena emergenza climatica conclamata ed alla presenza di accordi internazionali da rispettare – è a dir poco paradossale. Per il

Tribunale di Roma, il decisore pubblico, nell'individuare ed esprimere il proprio orientamento in tema di politica climatica, è totalmente libero da vincoli giuridici (siano essi di ordine costituzionale, siano essi derivanti dall'ordinamento internazionale o sovranazionale) e da vincoli tecnico-scientifici (sul punto, si ricorda che lo Stato italiano è membro dell'IPCC ed ha approvato tutti i report scientifici da questo organismo prodotti).

Sennonché, a parere dello scrivente, siffatta interpretazione del principio della separazione dei poteri è in aperta violazione con l'essenza stessa di tale principio, presidio di garanzia volto ad evitare sconfinamenti tra diversi "pezzi" dello Stato, ma anche il perpetrarsi di zone paludose di irresponsabilità.

Il principio della separazione dei poteri è dunque il baluardo della tenuta istituzionale, volto ad impedire le indebite invasioni della Magistratura nelle prerogative tipiche della politica e viceversa. Ma quel che è più rilevante è che, ricopiando una felicissima formulazione, "i poteri sono separati non soltanto affinché uno non corrompa le istituzioni decisorie dell'altro, ma *innanzitutto affinché nessuno paralizzi l'altro; e l'inerzia dell'uno implica sempre l'attivazione dell'altro*"[31].

Del resto, uno dei fondamenti dello Stato di diritto è proprio questo: le scelte e le non-scelte, anche quelle connotate da un tasso di discrezionalità, adottate dal Legislatore e dal Governo, dovrebbero essere sottoposte al controllo, volto alla verifica del rispetto delle regole, del potere giudiziario indipendente qualora le stesse violassero, o minacciassero di violare, diritti umani fondamentali.

Nulla di tutto ciò è presente nelle argomentazioni della sentenza del Tribunale di Roma, non a torto definita "retriva"[32] perché – citando la sentenza della Corte Costituzionale[33] richiamata dall'autrice – finisce con l'"omologare fatti conseguiti alla violazione del *neminem laedere*" e per tale motivo "si pone fuori del quadro dei valori su cui è costruito lo Stato di diritto".

Non senza rilevare che parte autorevolissima della dottrina ha giu-

[31] P. FEMIA, op. cit. pag. 852

[32] L. CARDELLI, *La sentenza "Giudizio Universale": una decisione retriva,* in "laCostituzione.info", 11 marzo 2024.

[33] Corte Costituzionale, sentenza n. 16 del 1992.

stamente evidenziato che "non vi è alcuna reale possibilità di rimediare al cambiamento climatico per via soltanto legislativa […] per un dato strutturale degli attuali sistemi politici, un fenomeno noto come *cattura del regolatore*" per effetto del quale spesso uno Stato "si trova in condizioni di inferiorità rispetto al soggetto che dovrebbe regolare" per cui "il regolatore finisce per privilegiare gli interessi privati dei regolati piuttosto che gli interessi pubblici"[34].

A ciò va aggiunto che le misure di contrasto al cambiamento climatico richiedono sacrifici oggi in funzione di benefici che saranno goduti domani – laddove per domani si devono intendere diversi decenni – per cui "gli interessi climatici sono in condizione di insuperabile vulnerabilità strutturale rispetto agli interessi di breve periodo, sempre avvantaggiati dal ciclo politico elettorale [...] Qui si comprende la necessità dell'intervento del potere giudiziario, il quale, essendo indipendente dai cicli elettorali […] ha la specifica funzione di riequilibrare la capacità dei due interessi di entrare nei contenuti regolatori"[35].

4. *La sentenza della Corte di Strasburgo nel caso "KlimaSeniorinnen contro Svizzera": l'applicazione del principio della separazione dei poteri*

Lo scherzo del fato, dunque.

Qualche settimana dopo la pubblicazione della sentenza da parte del Tribunale di Roma, e precisamente in data 9 aprile 24, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha pubblicato tre sentenze in altrettanti casi climatici sottoposti (per la prima volta) alla sua attenzione.

Come già detto, di particolare rilievo, per le questioni affrontate in "Giudizio Universale", è la sentenza adottata nel caso contro la Svizzera[36], lanciato da un'associazione (KlimaSeniorinnen[37]) costituita da donne anziane, nonché da alcune di esse individualmente, sul presup-

[34] P. FEMIA, op. cit., p. 861.

[35] P. FEMIA, op. cit., . 862.

[36] Il testo integrale della sentenza è disponibile qui:
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22sort%22:[%22kpdate%20Descending%22],%22itemid%22:[%22001-233206%22]}.

[37] https://en.klimaseniorinnen.ch/ .

posto che le ricorrenti, in ragione della loro età, appartengono ad una categoria particolarmente vulnerabile agli impatti dei cambiamenti climatici. Le ricorrenti lamentavano di vedere i propri diritti fondamentali (quali il diritto alla vita ed alla salute) minacciati dalla inadeguatezza delle politiche climatiche perseguite dallo stato svizzero e di aver invano attivato i rimedi consentiti dall'ordinamento svizzero, promuovendo l'azione contro lo Stato dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali, le quali avevano però rigettato il caso senza entrare nel merito, dichiarandolo inammissibile.

Dinanzi alla Corte di Strasburgo, la Svizzera – tra le altre argomentazioni difensive – ha sollevato anche l'eccezione della insindacabilità delle politiche climatiche adottate in virtù del principio della separazione dei poteri.

La Corte di Strasburgo ha esaminato con molta cura questa eccezione, riconoscendo (par. 413) che la responsabilità della gestione delle complesse questioni scientifiche, politiche, economiche e di altro genere poste dal cambiamento climatico ricade essenzialmente sul potere legislativo e sul potere esecutivo, e che quindi gli organi nazionali che incarnano tali poteri sono quelli naturalmente deputati ad affrontare le delicate sfide poste dal cambiamento climatico.

Per la Corte (par. 412) "L'intervento giudiziario, anche da parte di questa Corte, non può sostituire o supplire all'azione che deve essere intrapresa dai rami legislativo ed esecutivo del governo. Tuttavia, *la democrazia non può essere ridotta alla volontà della maggioranza degli elettori e dei rappresentanti eletti, senza tener conto dei requisiti dello Stato di diritto. Il compito dei tribunali nazionali e della Corte è quindi complementare a questi processi democratici. Il compito della magistratura è quello di garantire la necessaria supervisione del rispetto dei requisiti di legge.* La base giuridica per l'intervento della Corte è sempre limitata alla Convenzione, che le consente di determinare anche la proporzionalità delle misure generali adottate dal legislatore nazionale [...] *Il quadro giuridico pertinente che determina l'ambito del controllo giurisdizionale da parte dei tribunali nazionali può essere notevolmente più ampio e dipenderà dalla natura e dalla base giuridica delle richieste presentate dai ricorrenti*".

La Corte ritiene, dunque, che le scelte di politica climatica adottate dal potere politico non sono esenti dal controllo da parte del potere

giudiziario, controllo che è *un tratto caratteristico dello Stato di Diritto ed è, quindi, un elemento di completamento della democrazia*. Questo vale ancora di più nell'epoca dei cambiamenti climatici antropogenici, se consideriamo i complessi orizzonti temporali che vengono in rilievo quando si discute su come fronteggiare l'emergenza climatica. Per la Corte (par. 420) "la prospettiva intergenerazionale sottolinea il rischio insito nei processi decisionali politici in questione, ossia che gli interessi e le preoccupazioni a breve termine possano prevalere su, e a scapito di, esigenze pressanti di definizione di politiche sostenibili, rendendo tale rischio particolarmente grave e aggiungendo la giustificazione della possibilità di un controllo giurisdizionale".

La Corte (par. 450) ribadisce poi che se le vengono sottoposti casi che "*riguardano la politica dello Stato in relazione a una questione che incide sui diritti riconosciuti dalla Convenzione in favore di un individuo o di un gruppo di individui, questo argomento non è più solo una questione politica, ma anche una questione di diritto* che incide sull'interpretazione e sull'applicazione della Convenzione. In questi casi, la Corte mantiene la propria competenza, anche se con una sostanziale deferenza nei confronti del decisore politico nazionale e delle misure risultanti dal processo democratico in questione e/o dal controllo giudiziario dei tribunali nazionali. Di conseguenza, il margine di apprezzamento per le autorità nazionali non è illimitato e va di pari passo con un controllo europeo da parte della Corte, che deve accertarsi che gli effetti prodotti dalle misure nazionali impugnate siano compatibili con la Convenzione".

Inoltre, la Corte rileva (par. 413) che "*l'inadeguatezza ampiamente riconosciuta della passata azione statale per combattere il cambiamento climatico a livello globale comporta un aggravamento dei rischi delle sue conseguenze negative, e delle conseguenti minacce che ne derivano, per il godimento dei diritti umani - minacce già riconosciute dai governi di tutto il mondo*", rischi peraltro "*confermati dalle conoscenze scientifiche*", che la Corte "*non può ignorare nel suo ruolo di organo giudiziario incaricato di far rispettare i diritti umani*".

Sul punto della discrezionalità del potere politico circa la pianificazione delle politiche climatiche, la Corte conclude (par. 543) riconoscendo che lo stato ha "un certo margine di apprezzamento in questo settore" ma che "le considerazioni di cui sopra comportano una di-

stinzione tra la portata del margine per quanto riguarda, da un lato, l'impegno dello Stato nella necessità di combattere i cambiamenti climatici e i loro effetti negativi, e la definizione degli scopi e degli obiettivi richiesti a questo proposito, e, dall'altro, la scelta dei mezzi destinati a raggiungere tali obiettivi. Per quanto riguarda il primo aspetto, *la natura e la gravità della minaccia e il consenso generale sulla posta in gioco per garantire l'obiettivo generale di un'efficace protezione del clima attraverso obiettivi di riduzione globale dei gas serra in conformità con gli impegni accettati dalle Parti contraenti per raggiungere la neutralità del carbonio, richiedono un margine di apprezzamento ridotto per gli Stati.* Per quanto riguarda il secondo aspetto, ossia *la scelta dei mezzi, comprese le scelte operative e le politiche adottate per raggiungere gli obiettivi e gli impegni fissati a livello internazionale alla luce delle priorità e delle risorse, agli Stati dovrebbe essere concesso un ampio margine di apprezzamento*".

5. *La sentenza della Corte di Strasburgo nel caso "KlimaSeniorinnen contro Svizzera": gli obblighi positivi a carico degli Stati in materia climatica*

Posto che uno Stato – secondo la Corte di Strasburgo – non può nascondersi dietro al principio della separazione dei poteri pretendendo la totale insindacabilità delle proprie scelte di politica climatica, la Corte muove un ulteriore passo arrivando a tratteggiare quali siano gli obblighi positivi a carico di tutti gli Stati membri della CEDU per evitare di essere ritenuti responsabili per la violazione dell'art. 8, il quale comprende (par. 519) "il diritto degli individui a una protezione effettiva da parte delle autorità statali contro i gravi effetti negativi dei cambiamenti climatici sulla loro vita, salute, benessere e qualità della vita" (vedi anche par. 544).

L'obbligo primario e fondamentale in capo ad ogni Stato (par. 545) "è quello di fare la sua parte per garantire tale protezione. In questo contesto, il dovere primario dello Stato è quello di adottare, e di applicare in maniera effettiva, regolamenti e misure in grado di mitigare gli effetti attuali e potenzialmente irreversibili del cambiamento climatico. Tale obbligo deriva dalla relazione causale tra il cambiamento

climatico e il godimento dei diritti della Convenzione, come osservato nei paragrafi 435 e 519, e dal fatto che l'oggetto e lo scopo della Convenzione, in quanto strumento per la protezione dei diritti umani, richiede che le sue disposizioni siano interpretate e applicate in modo da garantire diritti che siano pratici ed effettivi, non teorici e illusori".

A scanso di equivoci, la Corte scava in profondità all'interno del suddetto obbligo, riconoscendo che per potervi ottemperare (par. 546) "gli Stati contraenti devono mettere in atto i regolamenti e le misure necessarie per prevenire un aumento delle concentrazioni di gas serra nell'atmosfera terrestre e un aumento della temperatura media globale oltre i livelli in grado di produrre effetti negativi gravi e irreversibili sui diritti umani" e che i suddetti regolamenti e misure devono essere (sempre par. 546) "in linea con gli impegni internazionali assunti dagli Stati membri, in particolare nell'ambito dell'UNFCCC[38] e dell'Accordo di Parigi, e con le convincenti prove scientifiche fornite, in particolare, dall'IPCC".

A scanso di ulteriori equivoci – ovvero, al fine di sgombrare il campo da possibili strumentalizzazioni di comodo del margine di apprezzamento che gli Stati hanno nell'individuare le misure da adottare al fine di ridurre le concentrazioni di gas serra – nel par. 550 la Corte spiega in maniera molto chiara e semplice i termini della questione: "Nel valutare se uno Stato è rimasto all'interno del suo margine di apprezzamento (si veda il paragrafo 543 sopra), la Corte esaminerà se le autorità nazionali competenti, a livello legislativo, esecutivo o giudiziario, hanno tenuto in debito conto la necessità di:

(a) adottare misure generali che specifichino un obiettivo temporale per il raggiungimento della neutralità del carbonio e il bilancio complessivo del carbonio rimanente per lo stesso periodo di tempo, o un altro metodo equivalente di quantificazione delle future emissioni di gas serra, in linea con l'obiettivo generale degli impegni nazionali e/o globali di mitigazione dei cambiamenti climatici;

(b) stabilire obiettivi e percorsi intermedi di riduzione delle emissioni di gas serra (per settore o altre metodologie pertinenti) che si ritiene possano, in linea di principio, raggiungere gli obiettivi nazionali

[38] Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici: il testo è consultabile qui: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/1052_1052_1052/it.

complessivi di riduzione dei gas serra entro i tempi previsti dalle politiche nazionali;

(c) fornire prove che dimostrino se hanno debitamente rispettato, o sono in procinto di farlo, i relativi obiettivi di riduzione dei gas serra (vedere i precedenti commi (a)-(b));

(d) mantenere aggiornati gli obiettivi di riduzione dei gas serra con la dovuta diligenza e sulla base delle migliori evidenze disponibili; e

(e) agire tempestivamente e in modo appropriato e coerente nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione e delle misure pertinenti".

La Corte arriva dunque a sostanziare le attività che gli Stati devono intraprendere al fine di risultare adempienti agli obblighi di mitigazione climatica derivanti dalla Convenzione, fornendo una griglia di cinque punti. Il cuore delle misure da intraprendersi è contenuto nella lettera a), ovvero la definizione di un cronoprogramma per raggiungere la neutralità del carbonio sulla base di un "carbon budget residuo" – definito dall'IPCC come "le emissioni antropiche nette globali cumulate di CO_2 dall'inizio di [un determinato anno] fino al momento in cui le emissioni antropiche di CO_2 raggiungono lo zero netto che porterebbe [...] a limitare il riscaldamento globale a un determinato livello" [39] – o di altra misurazione equivalente.

Sempre a scanso di ulteriori equivoci, la Corte ha descritto e dettagliato il perimetro di tale obbligo nei paragrafi da 569 a 572. In particolare, la Corte ha sottolineato che (par. 570) "non è convinta che sia possibile istituire un quadro normativo efficace in materia di cambiamenti climatici senza quantificare, attraverso un bilancio del carbonio o in altro modo, le limitazioni delle emissioni nazionali di gas serra", il quale – lo ricordiamo – deve essere (par. 550-a) "in linea con l'obiettivo generale degli impegni nazionali e/o globali di mitigazione dei cambiamenti climatici".

L'argomentazione della Corte è tanto acuta, quanto chiara: in relazione al cambiamento climatico, la tutela dei diritti da esso travolti dipende dal contenimento dell'aumento della temperatura globale; se ciò è vero – e su tale postulato vi è il consenso unanime della comunità degli Stati – allora non è possibile definire un "bilancio del carbonio"

[39] https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/glossary/ .

(in inglese, "*carbon budget*") nazionale – ovvero, da un lato la quantità di emissioni ancora producibili e simmetricamente, dall'altro, la quantità di emissioni da tagliare – senza che lo stesso sia messo in relazione al bilancio globale del carbonio rimanente per una determinata soglia di temperatura.

Ne discende che l'obbligazione principale in capo agli Stati non è quella di programmare un (ovvero qualunque tipo di) taglio delle emissioni, bensì quello di individuare il taglio delle emissioni in correlazione al bilancio globale di carbonio, in modo che esso risulti in linea con lo sforzo globale di riduzione delle emissioni richiesto per limitare l'aumento della temperatura globale secondo gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Solo un bilancio nazionale del carbonio – e quindi un piano di taglio delle emissioni – calcolato in relazione al bilancio globale rimanente può essere ritenuto idoneo a proteggere concretamente ed efficacemente i diritti umani.

Ogni bilancio di carbonio è, però, tarato su un determinato target: il bilancio di carbonio relativo al contenimento delle temperature globale entro +1,5°C è più ridotto rispetto a quello relativo a +2°C, nel senso che la quantità di emissioni consentite nel primo è più bassa rispetto al secondo, per cui gli Stati possono emettere "un po' di più" nel secondo scenario rispetto al primo.

Qual è il target che la Corte ha preso in considerazione?

La Corte ha rilevato dopo l'Accordo di Parigi "le conoscenze scientifiche si sono ulteriormente sviluppate e gli Stati hanno riconosciuto che "gli impatti del cambiamento climatico saranno molto più bassi con un aumento della temperatura di 1,5°C rispetto a 2°C" e hanno quindi deciso di "perseguire ulteriori sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C" (cfr. Patto per il clima di Glasgow, paragrafo 21, e Piano di attuazione di Sharm el-Sheikh, paragrafo 4)", concludendo dunque che il target di riferimento per i bilanci nazionali di carbonio è quello relativo al contenimento dell'aumento della temperatura media globale entro +1,5°C.

Una volta individuato il target di riferimento (+1,5°C), la Corte sviluppa in maniera dettagliata anche l'argomentazione relativa a come gli Stati dovrebbero definire e calcolare il "carbon budget" nazionale, richiamando i principi contenuti già nell'UNFCC e nell'Accordo di Parigi di responsabilità comuni ma differenziate e

rispettive capacità – in inglese, "*Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities*" (CBDR–RC) – nonché di sforzo equo.

E difatti, per la Corte (par. 442) "mentre il cambiamento climatico è indubbiamente un fenomeno globale che dovrebbe essere affrontato a livello mondiale dalla comunità degli Stati, il regime climatico globale istituito nell'ambito dell'UNFCCC si basa sul principio delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità degli Stati (articolo 3, paragrafo 1). Questo principio è stato riaffermato nell'Accordo di Parigi (articolo 2, paragrafo 2) e approvato nel Patto per il clima di Glasgow (citato sopra, paragrafo 18) e nel Piano di attuazione di Sharm el-Sheikh (citato sopra, paragrafo 12). Ne consegue, quindi, che *ogni Stato ha la propria parte di responsabilità nell'adottare misure per affrontare il cambiamento climatico e che l'adozione di tali misure è determinata dalle capacità dello Stato stesso piuttosto che da qualsiasi azione (o omissione) specifica di qualsiasi altro Stato* [...] *La Corte ritiene che uno Stato convenuto non debba eludere la propria responsabilità facendo riferimento alla responsabilità di altri Stati, siano essi Parti contraenti della Convenzione o meno*".

Nei paragrafi da 569 a 572 la Corte valuta gli obiettivi climatici della Svizzera chiarendo che gli obblighi a carico dello Stato ai sensi del paragrafo 550 non possono essere considerati adempiuti in presenza della mera affermazione che sono stati presi in considerazione i principi di equità e di CBDR-RC, i quali devono piuttosto essere specificamente "*quantificati*", concludendo (par. 573) che "vi sono alcune lacune critiche nel processo di creazione del quadro normativo nazionale da parte delle autorità svizzere, tra cui l'incapacità di quantificare, attraverso un bilancio del carbonio o in altro modo, i limiti delle emissioni nazionali di gas serra [...] Non avendo agito in tempo utile e in modo appropriato e coerente per quanto riguarda l'ideazione, lo sviluppo e l'attuazione del quadro legislativo e amministrativo pertinente, lo Stato convenuto ha superato il suo margine di apprezzamento ed è venuto meno ai suoi obblighi positivi nel presente contesto".

Insomma, secondo la Corte di Strasburgo il calcolo del "carbon budget" è il "presidio materiale di sicurezza, quantitativa e tempo-

rale, contro il pericolo e come limite esterno alla discrezionalità del potere" per usare le parole del Prof. Carducci[40].

E pensare che lo Stato italiano non lo ha nemmeno calcolato…

6. *Considerazioni conclusive*

Il ragionamento sviluppato dalla Corte di Strasburgo in relazione all'applicazione del principio della separazione dei poteri ed alla ricostruzione degli obblighi positivi in capo agli Stati nel contesto delle politiche climatiche è esattamente opposto a quello adottato dal Tribunale di Roma.

Per la Corte di Strasburgo, il decisore politico ha un'ampia discrezionalità ("*margine di apprezzamento*") nell'individuare le misure da adottare per raggiungere un determinato target di riduzione delle emissioni, ma ha una discrezionalità molto limitata nella determinazione di tale target, essendo lo stesso individuato dagli accordi internazionali sul clima (che sono praticamente stati ratificati da, e pertanto vincolano la, totalità degli Stati). Se uno Stato sia rimasto nell'ambito del suo ampio margine di apprezzamento relativo all'individuazione delle misure da adottare, e dunque possa essere considerato adempiente rispetto agli obblighi climatici a suo carico, è una questione che può essere valutata solo analizzando come lo Stato in questione abbia calcolato le riduzioni delle emissioni di gas serra. L'ampio margine di apprezzamento non significa arbitrio, ma deve essere sempre ancorato al principio della responsabilità, che porta con sé l'obbligo di specificare in modo dettagliato come si sia arrivati a determinare le misure in concreto adottate.

Secondo la Corte, dunque, in presenza di un contenzioso climatico strategico basato sul disallineamento delle politiche climatiche di uno Stato rispetto ai target vincolanti stabiliti dall'Accordo di Parigi, il principio della separazione non può essere applicato in modo da impedire al potere giudiziario di valutare nel merito (ovviamente, senza

[40] M. CARDUCCI, *La sentenza KlimaSeniorinnen e il Carbon Budget come presidio materiale di sicurezza, quantitativa e temporale, contro il pericolo e come limite esterno alla discrezionalità del potere*, in "DPCE online", n. 2/2024.

alcuna pretesa di accoglimento delle domande) se le misure adottate da un determinato Stato rientrino o meno nel "*margine di apprezzamento*" riconosciutogli e se siano idonee a rispettare (par. 544) "il diritto degli individui di godere di una protezione effettiva da parte delle autorità statali contri i gravi effetti negativi sulla loro vita, salute, benessere e qualità di vita derivanti dagli effetti nocivi e dai rischi causati dal cambiamento climatico".

In altre parole, per la Corte di Strasburgo in uno Stato di Diritto il principio della separazione dei poteri viene violato tutte le volte che il potere esecutivo o il potere legislativo privano il potere giudiziario della sua funzione, che è propriamente quella di controllare che gli altri poteri abbiano agito nel rispetto delle regole.